



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 38/11 DEL 30.9.2014

Oggetto: Disposizioni in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali e per l'eventuale dichiarazione di inesigibilità. Gestione dei crediti regionali per il tramite di istituti di credito convenzionati. Direttive per la rinegoziazione delle convenzioni.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama l'attenzione sulla disciplina in vigore in materia di recupero dei crediti regionali, compresi quelli connessi ai fondi di rotazione e assimilati e gestiti anche per il tramite degli istituti di credito convenzionati.

L'Assessore rammenta, in particolare, che con la Delib.G.R. n. 10/25 del 21.2.2013, avente ad oggetto "Integrazione alle direttive in materia di recupero dei crediti regionali contenute nella deliberazione n. 28/33 del 24.6.2011. Definizione dei criteri, presupposti e procedure per la declaratoria di inesigibilità ai sensi dell'art. 3, comma 26, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6. Gestione dei crediti per il tramite di istituti di credito convenzionati", sono stati approvati tre allegati.

Con l'approvazione dell'Allegato 1 sono state introdotte direttive per la declaratoria di inesigibilità dei crediti regionali contenenti una disciplina di carattere generale applicabile alla dichiarazione di inesigibilità di tutti i crediti regionali e una disciplina specifica applicabile alle posizioni creditorie connesse a fondi di rotazione e assimilati, per le quali gli istituti di credito convenzionati rappresentano oggettive difficoltà di recupero. Tale regolamentazione, che ha colmato un vuoto normativo-procedimentale è, comunque, suscettibile di aggiornamento, in attuazione dei principi dell'armonizzazione contabile introdotti dalla legge n. 196/2009, secondo l'evoluzione riscontrabile, con specifico riferimento alla gestione dei crediti regionali, dai documenti pubblicati sul sito istituzionale, nonché attraverso il confronto con la Direzione generale della Ragioneria.

L'Assessore fa notare che la disciplina sulla inesigibilità sopra descritta integra e completa le disposizioni aventi ad oggetto il recupero e la riscossione dei crediti regionali già approvate con la deliberazione della Giunta n. 28/33 del 24.6.2011 concernente "Legge regionale n. 1/2011. Nuove direttive e linee guida in materia di recupero e riscossione dei crediti". Con quest'ultima deliberazione sono state ripartite le competenze in materia di riscossione ed individuate le principali attività afferenti alla procedura di riscossione dei crediti regionali secondo una



formulazione che, peraltro, necessita di aggiornamenti, revisioni ed integrazioni per la regolamentazione di aspetti emersi in fase attuativa. Al riguardo, con specifico riferimento all'attività di monitoraggio dell'incaricato della riscossione, l'Assessore ritiene opportuno che siano specificate, con proprio provvedimento, le modalità di controllo ai fini del discarico.

Preliminarmente, l'Assessore rileva la necessità di individuare meccanismi idonei a prevenire fenomeni di corruzione, in aderenza ai principi fissati dalla legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e dal decreto legislativo n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". A riguardo, l'Assessore propone che siano individuati, laddove manchino, precisi termini per la conclusione di ciascun procedimento relativo al processo trasversale di accertamento e gestione dei crediti regionali, anche al fine di garantire parità di trattamento. Infatti, si ritiene necessario che tali termini siano fissati in misura superiore a quella, pari a 30 giorni, individuata in via residuale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, tenuto conto degli oneri procedurali connessi all'attività di recupero dei crediti.

Al contempo, l'Assessore propone di approvare una disciplina integrata, nell'intento di razionalizzare la materia e renderla omogenea e coerente con quella avente ad oggetto la gestione ed il recupero dei crediti regionali per il tramite di istituti di credito convenzionati, anche sulla base dei contributi acquisiti dagli Assessorati competenti per materia già in occasione di predisposizione della citata Delib.G.R. n. 10/25 del 21.2.2013.

L'Assessore ricorda, altresì, che con la deliberazione n. 28/33 del 24.6.2011 è stato approvato un atto di indirizzo per la concessione di dilazioni nei pagamenti dei crediti regionali (allegato A), modificato e integrato, da ultimo, con la Delib.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014, contenente una completa ed aggiornata trattazione della materia della rateizzazione dei crediti regionali, comprendente disposizioni di raccordo con la disciplina dei crediti regionali gestiti per il tramite degli istituti di credito. Tuttavia, con riferimento a tale ultima disciplina, l'Assessore rileva che l'incremento delle richieste di rateizzazione rende opportuno un ampliamento dei termini ivi previsti per la conclusione del procedimento da 30 a 60 giorni. L'Assessore rileva, inoltre, che nell'ipotesi in cui la rateizzazione riguardi un credito vantato nei confronti di agenzie regionali ed enti strumentali della Regione Sardegna o di enti locali della Sardegna, le garanzie richieste dalla citata deliberazione non appaiono adeguate alla natura del soggetto debitore e comportano un ingiustificato proliferare dei costi di gestione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni. Pertanto, l'Assessore propone che, in alternativa al rilascio delle garanzie previste dai commi 5 e 7 dell'articolo 2 dell'allegato alla Delib.G.R. n. 5/52, possa essere acquisito, ai fini della rateizzazione, l'assenso preventivo dell'ente



debitore, nelle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, alla compensazione del credito residuo vantato dall'Amministrazione regionale con eventuali somme dovute o debende in relazione a trasferimenti senza vincolo di destinazione assegnati all'ente medesimo.

Al fine di facilitare la fruizione della disciplina, l'Assessore propone di dare mandato alla Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di predisporre un testo integrato con le modifiche accolte con la presente deliberazione dell'atto di indirizzo sopra richiamato.

Prosegue l'Assessore ricordando che, con l'Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 10/25, sono state introdotte "direttive per la rinegoziazione delle convenzioni con gli istituti di credito per la gestione dei crediti regionali", le cui principali novità sono rappresentate dalle seguenti:

1. di regola, sono affidate agli istituti di credito esclusivamente le attività di recupero amministrativo; fatti salvi i casi di azioni giudiziali e procedure esecutive già iniziate, l'Amministrazione regionale cura direttamente la riscossione coattiva dei propri crediti;
2. è modificato il criterio di calcolo dei compensi per i crediti in recupero amministrativo o giudiziale: successivamente alla rinegoziazione, i compensi relativi alle posizioni sopra specificate matureranno in ragione dell'ammontare dei recuperi, nella misura di una percentuale omnicomprensiva. Tale criterio si sostituisce al precedente che prevedeva un compenso annuo fissato in misura percentuale dei finanziamenti concessi ed in essere (ossia in ragione del debito residuo in linea capitale), oltre al rimborso delle spese legali. La direttiva in parola anticipava il forte e cogente indirizzo di ridurre i costi dei servizi esternalizzati dalla pubblica amministrazione, recentemente inquadrato nel D.L. 24 aprile 2014, n. 66;
3. è disciplinato il passaggio della gestione dei crediti dagli istituti di credito all'Amministrazione regionale: al fine di evitare onerose lungaggini, è stabilita una procedura di scarico automatico della banca decorso un certo termine dalla richiesta (silenzio assenso).

L'Assessore rammenta, altresì, che la deliberazione recava un termine per la rinegoziazione, originariamente fissato nel 23.11.2013 e successivamente differito al 23.5.2014, al fine di poter affrontare e risolvere una serie di problematiche connesse all'operazione. Alcune tematiche sono state trattate in occasione di un giudizio di impugnazione promosso avverso la deliberazione medesima dinanzi al Tar e conclusosi favorevolmente per la Regione. Diversamente, ulteriori criticità, emerse dal tavolo di confronto con le banche sia con riferimento alle condizioni economiche (l'insostenibilità della percentuale di compenso dell'otto sul recuperato) sia in relazione ad aspetti operativi oggetto di regolamentazione puntuale da parte della deliberazione (il carattere stringente dei termini procedurali, la gravosità di alcuni tratti della procedura di scarico di



inesigibilità così come delle formalità previste in materia di attestazione di veridicità), sono approdate ad un punto di condivisione, trovando un positivo riscontro operativo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, l'Assessore ritiene corrispondere all'interesse dell'Amministrazione regionale la proposta di un nuovo atto di indirizzo, che sostituisca l'Allegato 2 alla citata Delib.G.R. n. 10/25, contenente le seguenti condizioni:

1. incremento del compenso, in percentuale sul recuperato, dall'8% al:
 - a. 20%, per gli importi recuperati a seguito di azioni giudiziali;
 - b. 10% per gli importi derivanti da attività di recupero amministrativo, comprensivo di spese legali e di qualsivoglia onere connesso al recupero. Le spese legali maturate per attività svolte fino alla data di approvazione della presente proposta si propone che vengano, comunque, interamente rimborsate se fatturate e documentate entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione per estratto della delibera sul BURAS. Tali percentuali omnicomprensive, infatti, appaiono congrue in relazione alle aspettative di recupero connesse alla qualità del portafoglio;
2. rimodulazione dei termini procedurali più stretti;
3. semplificazione procedurale, con particolare riferimento al discarico delle posizioni creditorie oggetto di una precedente comunicazione di inesigibilità;
4. eliminazione dell'obbligo in capo agli istituti di credito di rilasciare l'attestazione di veridicità secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000;
5. schema di rendicontazione periodica concordato tra Amministrazione regionale e Banca, nel rispetto dei contenuti fissati all'art. 5 dell'Allegato 2 alla presente deliberazione, e conseguente superamento dello schema approvato con l'Allegato 3 alla Delib.G.R. n. 10/25.

L'Assessore reputa opportuna, altresì, la fissazione di un ulteriore termine per il perfezionamento delle rinegoziazioni, spirato il quale:

- in caso di avvenuta rinegoziazione, la gestione dei crediti regionali per il tramite degli istituti di credito è soggetta agli indirizzi contenuti nell'Allegato 2 alla presente deliberazione;
- in caso di mancata rinegoziazione, l'incarico di ciascun istituto deve intendersi revocato, con riferimento alla gestione della totalità delle posizioni ad esso affidate, con conseguente trasmissione delle pratiche all'Amministrazione regionale, unitamente al relativo fascicolo completo di tutta la documentazione e del rendiconto finale. Si propone che la trasmissione dei fascicoli e dei rendiconti avvenga entro 90 giorni dalla richiesta formulata da ciascun



Assessorato competente per materia per la specifica legge di agevolazione e/o secondo diverso criterio (ad es. prescrizione ravvicinata, anzianità del credito) dal medesimo Assessorato indicato o concordato con la banca. In ogni caso, l'Assessore propone che la trasmissione dei fascicoli debba esaurirsi entro e non oltre il 31.12.2016.

Osserva, inoltre, l'Assessore che l'approvazione dell'Allegato 2 comporta l'introduzione di indirizzi di riferimento applicabili anche ai nuovi affidamenti in favore di istituti di credito e intermediari aventi ad oggetto la gestione di strumenti agevolativi da cui possono derivare crediti regionali.

Ritiene opportuno, infine, l'Assessore che, con riferimento ai crediti gestiti per il tramite di società a totale partecipazione regionale, debba essere avviata una procedura specifica che tenga conto della natura del soggetto affidatario e nella quale, al contempo, con gli opportuni adattamenti, vengano fatti salvi gli indirizzi di principio contenuti nella presente deliberazione e le procedure in essa descritte.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e, ai sensi dell'art. 3, comma 26, della legge regionale 15 marzo 2012 e con specifico riferimento all'allegato 1 alla proposta in oggetto, il parere istruttorio del Direttore generale dell'Area legale, del quale si è tenuto conto nella stesura definitiva della presente proposta, anche attraverso ulteriori interlocuzioni con nota agli atti della medesima Direzione generale

DELIBERA

- di approvare le "Direttive per il recupero e la riscossione dei crediti regionali e per l'eventuale dichiarazione di inesigibilità" contenute nell'allegato 1 alla presente deliberazione, che della medesima forma parte integrante contengono, fra l'altro, il mandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di stabilire, con proprio decreto, le modalità di controllo dell'operato dell'incaricato della riscossione, ai fini del scarico;
- di approvare, in sostituzione degli allegati 2 e 3 alla Delib.G.R. n. 10/25 del 21.2.2013, le direttive "Gestione del recupero e della riscossione dei crediti regionali per il tramite di istituti di credito convenzionati. Direttive per la rinegoziazione delle convenzioni" contenute nell'allegato 2 alla presente deliberazione, che della medesima forma parte integrante; in particolare, di approvare che le spese legali maturate per attività svolte fino alla data di approvazione della presente deliberazione vengano, comunque, interamente rimborsate se fatturate e documentate entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul BURAS;



- di approvare le seguenti modifiche al testo dell’”Atto di indirizzo per la concessione di dilazioni di pagamento dei crediti regionali” allegato alla Delib.G.R. n. 5/52 dell’11.2.2014:
 1. all’art. 1, comma 2, nella frase “Sulla richiesta verrà adottato espresso provvedimento di approvazione o diniego e data comunicazione al debitore nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima”, la parola “trenta” è sostituita dalla parola “sessanta”;
 2. all’art. 2, dopo il comma 10 è inserito il seguente comma 10-bis: “Nel caso di istanze di rateizzazione presentate da debitori rappresentati da agenzie regionali ed enti strumentali della Regione Sardegna o da enti locali della Sardegna è possibile, alternativamente al rilascio delle garanzie previste ai precedenti commi 5 e 7 del presente articolo, acquisire dall’ente debitore l’assenso preventivo a porre in essere, nelle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, la compensazione del credito residuo vantato dall’Amministrazione regionale con eventuali somme dovute o debende in relazione a trasferimenti senza vincolo di destinazione assegnati all’ente debitore”;
- di dare mandato alla Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di predisporre, al solo fine di facilitare la lettura delle relative disposizioni, un testo integrato con le modifiche approvate con la presente deliberazione dell’Atto di indirizzo per la concessione di dilazioni nei pagamenti dei crediti regionali allegato alla Delib.G.R. n. 5/52 dell’11.2.2014, e di curarne la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna, nella sezione relativa al procedimento di rateizzazione;
- di dare incarico alla Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di predisporre lo schema contrattuale tipo, conforme agli indirizzi contenuti nell’allegato 2 alla presente deliberazione, da trasmettere a ciascun istituto ai fini della rinegoziazione;
- di fissare un nuovo termine per il perfezionamento delle rinegoziazioni di 120 giorni, a decorrere dalla pubblicazione della presente deliberazione sul BURAS, spirato il quale:
 - a) in caso di avvenuta rinegoziazione, la gestione dei crediti regionali per il tramite degli istituti di credito è soggetta agli indirizzi contenuti nell’Allegato 2 alla presente deliberazione;
 - b) in caso di mancata rinegoziazione, l’incarico di ciascun istituto deve intendersi revocato, con riferimento alla gestione della totalità delle posizioni ad esso affidate, con conseguente trasmissione delle pratiche all’Amministrazione regionale, unitamente al relativo fascicolo completo di tutta la documentazione e del rendiconto finale di cui all’art.



6 dell'Allegato 2 alla presente deliberazione. La trasmissione dei fascicoli e del rendiconto avviene entro 90 giorni dalla richiesta formulata da ciascun Assessorato competente per materia per la specifica legge di agevolazione e/o secondo diverso criterio dal medesimo Assessorato indicato o concordato con la banca. In ogni caso, la fase di trasmissione dei fascicoli deve esaurirsi entro e non oltre il 31.12.2016;

- di dare incarico alla Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio affinché provveda ad avviare una procedura specifica riferita ai crediti gestiti per il tramite di società a totale partecipazione regionale, che tenga conto della natura del soggetto affidatario e nella quale, con gli opportuni adattamenti, trovino applicazione gli indirizzi di principio contenuti nella presente deliberazione e le procedure in essa descritte;
- di dare incarico alla Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio affinché provveda alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di un estratto della presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru